

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 28 gennaio 2026, ha approvato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del Governo:*

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e
l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno,
in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Art. 1.

*(Approvazione dell'intesa tra il Governo della
Repubblica italiana e l'Unione italiana delle
Chiese cristiane avventiste del 7° giorno)*

1. È approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 14 della legge
22 novembre 1988, n. 516)*

1. All'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di

studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca ».

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

MODIFICHE ALL'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO

Preambolo

La Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, modificata dall'intesa stipulata in data 6 novembre 1996 e approvata con legge 20 dicembre 1996, n. 637, e dall'intesa stipulata il 4 aprile 2007 e approvata con legge 8 giugno 2009, n. 67;

visto l'articolo 37, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516;

convengono di modificare l'intesa secondo le seguenti disposizioni:

Articolo 1

1. Il comma 1 dell'art. 12 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, come modificato dall'intesa stipulata in data 4 aprile 2007, è sostituito dal seguente:

«Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.».

2. Il comma 2 dell'art. 12 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 è sostituito dal seguente:

«I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.».



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 2

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

Roma, **15 SET. 2025**

Il Presidente del Consiglio dei ministri

On. Giorgia Meloni


Il legale rappresentante della UICCA

Past. Andrei Cretu


